

Procedura Gestione della segnalazione di illeciti - Whistleblowing -

del 30/01/2024

REDATTO	APPROVATO
Resp. Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Michela Andreola	Dott.ssa Naide Falcione
Data 17/01/2024	Data 29/01/2024

Stato delle modifiche:

Edizione	Descrizione	Data
0	Prima emissione in recepimento del D.Lgs. n.24/2023 e delle Linee guida ANAC di cui alla Delibera n.311/2023	29/01/2024

1.Premessa

La presente Procedura costituisce un aggiornamento - in recepimento del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” nonché delle nuove Linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – della precedente Procedura che era inserita nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Procedura trova applicazione il surrichiamato d.lgs. n. 24/2023 (di seguito anche Decreto).

2. Scopo

Scopo della presente Procedura è, in particolare, quello di dettagliare – a norma di Decreto – canale di segnalazione interna che viene aggiornato con l’approvazione della presente procedura, con particolare riguardo a:

- a) soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b) oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) procedimento di gestione della segnalazione;
- d) termini procedurali;
- e) disciplina della riservatezza e misure di protezione garantite;
- f) responsabilità dei soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

Il canale interno di segnalazione già attivato e messo a disposizione da Bormio Terme (di seguito anche società) assicura - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia - nei termini di quanto

previsto dal Decreto - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. Soggetti che possono effettuare la segnalazione

Ai sensi del Decreto, le segnalazioni possono essere effettuate dalle seguenti persone:

- dipendenti di Bormio Terme, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che prestano la propria attività presso la società;
- lavoratori autonomi, nonché titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di Bormio Terme, come definiti dal Decreto;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Bormio Terme;

- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso Bormio Terme;

- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Bormio Terme.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La presente Procedura non si applica alle segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra, inclusi i rappresentanti di Organizzazioni sindacali che operino in tale veste, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 300/1970.

La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto di Bormio Terme e non anche nel diverso contesto dell'impresa o di altra organizzazione che il segnalante rappresenta ovvero per la quale opera.

In caso di dipendente fuori ruolo, in comando o in distacco presso altro Ente/società, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente/società al quale si riferiscono i fatti.

4. Oggetto delle segnalazioni

Il Decreto ha previsto che siano oggetto delle segnalazioni assoggettate alla disciplina del whistleblowing le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente/società con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici di cui al precedente art.3, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile fare segnalazione:

- a) gli illeciti civili, amministrativi, contabili, penali.
- b) gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o degli atti nazionali come richiamati dalla direttiva e dal decreto;
- c) gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Ue;

- d) gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'Ue in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- e) gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati dalla direttiva e dal decreto;

Non sono oggetto di segnalazione ai sensi del Decreto e quindi della presente Procedura:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, ovvero che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già prevedono e garantiscono apposite procedure di segnalazione.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Non sono inoltre ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni, vociferazioni scarsamente attendibili o "voci di corridoio".

5. Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di fornire tutti gli elementi utili affinché il ricevente, identificato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società (di seguito anche RPCT), possa effettuare la sua istruttoria. È necessario, pertanto, che risultino chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione, la descrizione puntuale del fatto, le generalità o altri elementi che consentano univocamente l'identificazione del soggetto al quale attribuire il fatto segnalato. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT si riserva, ai fini dell'ammissibilità della segnalazione alla successiva fase dell'istruttoria, di richiedere al segnalante ulteriori elementi integrativi tramite il canale interno dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza e quindi devono obbligatoriamente essere adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati, in virtù, a titolo esemplificativo, di indicazione di nominativi o qualifiche, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari. Esse non rientrano in ogni caso nella disciplina del whistleblowing e vengono gestite secondo le modalità ordinarie già in essere nella società.

6. Procedura per la segnalazione di illecito

6.1 Canali di Comunicazione

Il Canale informatico, tramite specifica piattaforma, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza

dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è accessibile attraverso il seguente link.

<https://bormioterme.trusty.report>

Attraverso la piattaforma informatica il Segnalante dovrà compilare, attraverso l'apposita interfaccia, il modulo di segnalazione fornendo tutte le informazioni richieste e potrà anche chiedere di essere sentito oralmente al fine di potere integrare la propria segnalazione.

Al fine di garantire la propria riservatezza il Segnalante deve utilizzare, per la segnalazione né fornire per le successive comunicazioni con il Destinatario, strumenti informatici, indirizzi mail e recapiti telefonici e postali PERSONALI. L'utilizzo di strumenti, dispositivi indirizzi mail, numeri telefonici e recapiti aziendali non garantisce la riservatezza del Segnalante.

6.2 Il canale di segnalazione interna

La procedura informatizzata introdotta in Bormio Terme consente, in sintesi, di:

- inserire in modo semplice ma dettagliato una segnalazione di illecito da parte di uno dei soggetti di cui al precedente art.3;
- rilasciare avviso di ricevimento della segnalazione con indicazione di un codice attribuito;
- trasmettere la segnalazione al RPCT, che la gestisce secondo le proprie competenze coinvolgendo, ove ritenuto necessario, il Responsabile dell'Area interessata e/o il Responsabile degli Affari Generali;
- garantire l'anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione. Tutte le informazioni tese all'individuazione del segnalante sono, infatti, crittografate. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamenti cui non è opponibile il diritto all'anonimato;
- accertare, in presenza degli obblighi di legge e dei regolamenti, l'identità del segnalante. Detta possibilità è riservata, in via esclusiva, al RPCT;
- rendere noto al segnalante lo stato di lavorazione della segnalazione.

7. Gestione della segnalazione

Verifica preliminare

La piattaforma informatica, al momento del ricevimento della segnalazione, assegna al segnalante un ID Utente ed una password per accedere all'area riservata, conoscere lo stato della segnalazione e, in caso di necessità, interloquire con il RPCT.

Contestualmente la piattaforma di segnalazione invia una notifica anche al RPCT.

Dopo il ricevimento della notifica il RPCT:

- svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, finalizzata alla valutazione dei presupposti giuridici e fattuali per proseguire con la fase del vero e proprio accertamento
- provvede all'archiviazione della Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio in caso di:

- segnalazione avente ad oggetto rivendicazioni di natura personale o collettiva o comunque circostanze estranee ai temi di cui al paragrafo 4.
- genericità del contenuto della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di fatti o circostanze corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- in caso di archiviazione provvede a darne comunicazione al Segnalante indicandone, in maniera sintetica, le ragioni.
- Nel caso di Segnalazione contenente informazioni circostanziate e rilevanti. il RPCT attiva la fase di accertamento

Fase di accertamento

La fase di accertamento comprende ogni attività istruttoria necessaria o utile alla verifica della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, compresa l'audizione personale del *whistleblower* e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nonché l'acquisizione di documenti o il compimento di attività ispettive o di accesso ai luoghi.

Durante la verifica il RPCT mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari all'accertamento.

Laddove necessario o utile ai fini dell'attività di accertamento, RPCT provvede ad inoltrare la segnalazione ad altra/e Funzione/i aziendali per finalità istruttorie, omettendo di rivelare l'identità del segnalante. Ove ciò non sia possibile, l'obbligo di riservatezza (e le conseguenze della sua eventuale violazione) si estendono ai soggetti coinvolti nell'attività di accertamento

Qualora all'esito dell'approfondimento (così come sopra articolato), la segnalazione risulti:

- **non manifestamente infondata**, RPCT, avuto riguardo alle cause, alla natura, alla gravità ed agli effetti della violazione dovrà provvedere a:
 - inoltrare la segnalazione al Presidente del CdA (al Collegio Sindacale qualora sia segnalato un amministratore o il Presidente), eventualmente proponendo l'adozione di provvedimenti disciplinari,
 - proporre e/o richiedere ogni altra iniziativa o attività conseguente e volta a garantire il rispetto del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e/o della norma violata e comunque la tutela dell'integrità della Società;
- **manifestamente infondata**, RPCT provvederà all'archiviazione della segnalazione.

Entro il termine di tre mesi dalla data di avviso di ricezione della segnalazione RPCT deve fornire riscontro al Segnalante circa gli esiti dell'attività di gestione della segnalazione condotta fino a quel momento.

Le segnalazioni vengono annotate nel "Registro delle segnalazioni" curato dal RPCT tramite la piattaforma.

Al fine di garantire la riservatezza dei segnalanti, il registro indica esclusivamente le seguenti informazioni: data di ricezione della segnalazione; data riscontro della segnalazione; classificazione

della segnalazione (infondata, fondata, in mala fede); data apertura fase istruttoria; data conclusione fase istruttoria ed esiti (non manifestamente infondata/fondata).

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati della relazione inviata annualmente dal RPCT al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

8. Tutela della riservatezza del segnalante

Nell'attività di ricezione e gestione della segnalazione è garantita la **riservatezza** dell'identità del *Segnalante* attraverso la predisposizione di adeguati canali per l'inoltro della segnalazione come meglio specificato nel paragrafo precedente.

La **riservatezza non è però garantita** nei seguenti **casi tassativi**:

- quando la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in mala fede) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi di legge;
- quando l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, ispezioni di organi di controllo);
- quando nella segnalazione vengano rilevati fatti e/o circostanze che rendano opportuna e/o doverosa la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad esempio, reati di terrorismo, spionaggio, attentati, ecc.).

Ferme restando le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso e **tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.**

La **violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare**, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista per legge.

9. Protezione del segnalante

Principio di buona fede

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede.

Per buona fede si intende la ragionevole convinzione di segnalare fatti rilevanti/fondati.

Resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente paragrafo.

Misure di protezione a tutela del Segnalante

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se o al momento della rivelazione (o diffusione):
 - o vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione, e
 - o sussistessero le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni – previste dal Decreto Whistleblowing - per coloro che adottano misure di ritorsione o rivelano indebitamente l'identità del segnalante.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante a condizione che:

- al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e

rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 4 della presente Procedura);

- la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

10. Segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale interno, pur obbligatorio, non è attivo o non è conforme in quanto non in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere, sulla base di documentate circostanze concrete e informazioni effettivamente acquisibili e non di semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La gestione del canale di segnalazione esterna è affidata integralmente ad ANAC che garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione secondo le modalità compiutamente disciplinate dalle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n.311 del 12 luglio 2023 , reperibili sul sito internet ANAC www.anticorruzione.it e alle quali qui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio operativo.

11. Responsabilità del Segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile e di quanto previsto dal D.Lgs 24/2023.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

12. Gestione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 24/2023 I dati personali raccolti con la segnalazione verranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della

segnalazione medesima nel rispetto delle seguenti previsioni.

Titolare del trattamento è BORMIO TERME S.P.A.

Categorie di dati personali trattate

- a) Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del Segnalante (nel caso di Segnalazioni non anonime) nonché di eventuali Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e Facilitatori, come definiti dalla Procedura Whistleblowing (di seguito "Interessati"), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail).
- b) Categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inserite nella segnalazione

Finalità del trattamento e relativa base giuridica

I suddetti dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità

- a) Gestione della segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. 24/2023
- b) Adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria
- c) Difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento ad un obbligo di legge, per quanto riguarda le finalità di cui alle lettere a) e b) e dal legittimo interesse del titolare per le finalità di cui alla lettera c)

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

Conservazione dei dati personali

I dati personali sono conservati nei termini previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 e, nello specifico, per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di conclusione del procedimento di verifica interna della segnalazione.

Modalità e logica del trattamento

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La piattaforma informatica di gestione delle Segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023

Diritti degli interessati

L'interessato o gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) rivolgendosi al titolare, per il tramite del RPCT attraverso il seguente indirizzo mail: responsabilepct@bormioterme.it

BORMIO TERME

BORMIO TERME S.p.A.

Via Stelvio, 14 – 23032 **Bormio** (SO) Italia - Tel. 0342 901325 Fax 0342 905220 - www.bormioterme.it - info@bormioterme.it
Cod.Fisc., Part.IVA e Reg.Impr.SO: 00062420146 – Cap.Soc. € 5.720.092,32 i.v.